SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1671)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MARINUCCI MARIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1986

Norme in materia di titoli di preferenza nei pubblici concorsi

ONOREVOLI SENATORI. — La produzione legislativa, anche recente, ha molto ampliato le categorie protette ai fini dell'accesso per concorso al pubblico impiego a partire da quanto originariamente previsto dall'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La norma citata, infatti, nello stabilire i titoli di preferenza per l'accesso ai pubblici concorsi aveva previsto una serie di situazioni, derivanti da ragioni storiche e conseguenti all'allora recente periodo postbellico (madri, vedove di guerra, orfani, invalidi e mutilati di guerra, eccetera).

Le successive norme integrative, pur non disconoscendo tali titoli, ancorchè non più attuali, hanno ampliato la casistica degli aventi diritto fino a prevedere, con l'articolo 7 della legge n. 444 del 22 agosto 1985, fra i titoli di preferenza quello di « cassa integrato ».

Il presente disegno di legge ha la finalità di riconoscere ad individui nubili o celibi, vedovi, separati, divorziati, con figli a carico, un titolo di preferenza a parità di merito in tutti i concorsi pubblici inserendoli fra le categorie protette previste dalle norme vigenti per l'accesso al pubblico impiego.

La Commissione per la povertà presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha messo in luce la condizione di particolare debolezza economica dei genitori soli, ed è proprio sulla base di questa consapevolezza che il Parlamento, approvando la legge finanziaria, ha voluto dimostrare nei confronti di questi cittadini più svantaggiati particolare attenzione, elevando nei loro confronti del 10 per cento le fasce reddituali.

Giova per ultimo rilevare che l'inserimento fra le categorie protette, per quanto concerne il pubblico impiego, degli individui nubili o celibi, vedovi, separati, divorziati, con figli a carico, nulla toglie alle altre categorie protette delle quali tra l'altro andrebbe riesaminata la consistenza.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai fini della graduatoria nei pubblici concorsi per l'ammissione alle varie qualifiche, costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, lo stato di vedovo, separato, divorziato, non coniugato, con figli a carico, con riguardo anche al numero di essi.

Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui al precedente comma, dopo quello previsto dal numero 16 dell'articolo 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.